



Istituto Nazionale di Statistica
Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche

Direzione centrale delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del commercio con l'estero e dei prezzi al consumo

Agli Uffici di statistica delle Regioni
All' ASTAT - Bolzano
All' Istituto di Statistica di Trento
Ai Sigg. Assessori all'agricoltura e foreste delle Regioni e Province autonome

LORO SEDI

Al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali

Protocollo N. Allegati

Circolare n° 31

Dipartimento delle politiche europee, internazionali e dello sviluppo rurale
ex Direzione generale della competitività e dello sviluppo rurale
Via XX Settembre, 20 - 00187- Roma

Roma

e, p.c.: All' Istituto nazionale di economia agraria
Via Nomentana, 41 - 00161 - Roma

ISTAT
AOO ISTAT

09-11-2012 00033113 P

DCSP DIR STAT EC STRUTTURALI



LORO SEDI

Oggetto: Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie - Anno 2012 (annata agraria 2011-2012).

1. Premessa

In attuazione del Regolamento UE 1337/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativo alla determinazione del potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto nei singoli paesi, nel periodo Dicembre 2012-Marzo 2013, questo Istituto effettuerà, di concerto con le Regioni e Province autonome competenti per territorio, l'Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie con riferimento all'annata agraria 2011-2012. La rilevazione è di interesse pubblico ed è inserita nel Programma statistico nazionale 2011-2013 (cod. IST-02347), approvato con DPCM del 31 marzo 2011 (G.U. n. 178 del 2 agosto 2011, serie generale n. 178 - supplemento ordinario n. 181).

Le modalità di raccolta dei dati, riportate in questa circolare e nel libretto di Istruzioni per la rilevazione dei dati, sono state definite sotto il profilo tecnico e organizzativo congiuntamente da questo Istituto, dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) e dalle Regioni e Province autonome.

La rilevazione sarà eseguita su un campione di aziende agricole scelte tra quelle rilevate nel 6° Censimento Generale dell'Agricoltura.

Titolare della rilevazione è l'Istituto nazionale di statistica. I responsabili della rilevazione sono, per le fasi di relativa competenza, il Direttore del Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche e i responsabili degli Uffici di statistica delle Regioni e Province autonome o i soggetti da esse designati.

Nel seguito di questa circolare saranno descritti: l'organizzazione della rilevazione e l'attuazione della disciplina per la tutela della riservatezza dei dati (paragrafo 2), la rete di rilevazione (paragrafo 3), le modalità di trasmissione del materiale di rilevazione alle Regioni e Province autonome (paragrafo 4), il contributo spese alle Regioni e Province autonome per lo svolgimento della rilevazione (paragrafo 5), l'organizzazione dell'attività formativa e di assistenza alla rilevazione (paragrafo 6); le modalità di restituzione all'Istat del materiale compilato dalle Regioni e Province autonome (paragrafo 7); i controlli di qualità (paragrafo 8); l'elaborazione dei dati rilevati, la pubblicazione dei risultati e il rilascio dei dati elementari (paragrafo 9); l'assicurazione dei rilevatori (paragrafo 10); il segreto statistico e la protezione dei dati personali (paragrafo 11); il calendario delle operazioni (Allegato A); la dimensione del campione e la sua distribuzione tra le Regioni e Province autonome (Allegato B); il modello per la trasmissione dei dati relativi ai responsabili del trattamento dati (Allegato C); il modello di trasmissione delle giornate-uomo dei rilevatori effettivamente utilizzate per lo svolgimento delle attività loro assegnate (Allegato D).

Allo scopo di poter interloquire più facilmente con le Regioni, le Province autonome e i rilevatori, l'Istituto ha appositamente istituito l'indirizzo e-mail: frutti@istat.it.

2. Organizzazione della rilevazione e attuazione della disciplina per la tutela della riservatezza

Per l'esecuzione della rilevazione in oggetto l'Istat si avvale, quali organi intermedi, degli Uffici di statistica delle Regioni e degli Uffici di statistica delle Province autonome di Trento e di Bolzano costituiti ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n.322/89, che possono avvalersi degli uffici competenti in materia di agricoltura a livello regionale. Qualora l'Ufficio di statistica non fosse costituito, gli organi intermedi sono rappresentati dagli Uffici regionali e provinciali che svolgono funzioni statistiche in materia di agricoltura.

I rapporti organizzativi concernenti l'attuazione della disciplina per la tutela della riservatezza si configurano come segue:

- a) nelle Regioni e Province autonome in cui la rilevazione è svolta per il tramite dell'Ufficio di statistica, costituito ai sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 322/89, il dirigente dell'ufficio è responsabile del trattamento dei dati per le fasi di competenza;
- b) nelle Regioni e Province autonome in cui la rilevazione è svolta per il tramite di un ufficio diverso da quello indicato nel precedente punto a), l'ufficio competente comunica il nominativo del responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/96.

Le Regioni e Province autonome che si trovino nelle condizioni di cui al punto b) devono comunicare all'Istat i nominativi dei rispettivi responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della citata legge n. 675/96 e del DPR n. 318/99, compilando il modello allegato alla presente circolare (allegato C) e inviandolo, prima dell'inizio dell'operazione di raccolta dei dati, al Servizio statistiche sull'agricoltura (in seguito denominato Servizio SAG) al seguente indirizzo:

Servizio statistiche sull'agricoltura Istituto nazionale di statistica via dell'Oceano Pacifico, 171 00144 – ROMA

o trasmettendolo via fax al numero 06-4667.8224. La stessa comunicazione dovrà essere inviata anche via e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in premessa.

In caso di affidamento a terzi di talune delle attività di competenza degli organi intermedi di rilevazione, i soggetti incaricati assumono la veste di responsabili ai sensi dell'art. 8 della citata legge

n. 675/96 per lo svolgimento dei compiti assegnati. Compete agli organi intermedi la vigilanza sul rispetto delle disposizioni della legge n. 675/96.

3. Rete di rilevazione

La raccolta dei dati verrà effettuata per mezzo di rilevatori selezionati dalle Regioni e Province autonome, in numero tale da garantire il rispetto dei tempi previsti, tenuto conto del numero di aziende da rilevare e dell'impegno necessario per le altre attività connesse. Le operazioni necessarie al reclutamento dei rilevatori esterni o alla verifica dell'adeguata consistenza numerica dei rilevatori interni dovranno essere svolte in tempo utile ad evitare ritardi nell'avvio delle operazioni di raccolta dei dati.

Nel selezionare i rilevatori si dovrà tener conto delle competenze maturate nel settore agricolo, al fine di garantire un elevato livello di qualità nella fase di raccolta dei dati.

La **rete di rilevazione** è costituita dai **coordinatori regionali**, ove necessario da **coordinatori territoriali** (identificati dal coordinatore regionale) e dai **rilevatori**.

Il **coordinatore regionale** attraverso il sistema di gestione della rilevazione (SGR) crea la rete di rilevazione, assegna le unità ai rilevatori (qualora non sia presente la figura del coordinatore territoriale), monitora e valida i questionari elettronici inviati dai rilevatori prima di trasmetterli all'Istat.

Il **coordinatore territoriale** (ove presente) con riferimento al territorio di competenza, analogamente al coordinatore regionale, crea la rete di rilevazione, monitora e valida i questionari elettronici inviati dai rilevatori a lui assegnati.

Il **rilevatore** effettua le interviste presso le aziende agricole assegnategli, successivamente registra i dati raccolti avvalendosi dell'apposito questionario elettronico.

Il rilevatore dovrà riportare, negli spazi all'uopo previsti su ciascun questionario cartaceo utilizzato per la rilevazione, il codice assegnatogli dall'ufficio di statistica risultante dal sistema SGR.

4. Trasmissione del materiale di rilevazione

Ciascuna Regione e Provincia autonoma dovrà segnalare al Servizio SAG via e-mail l'indirizzo di posta elettronica a cui desidera sia inviato il materiale in formato elettronico e tutte le comunicazioni di servizio relative all'indagine nonché l'indirizzo a cui desidera sia inviato il materiale cartaceo e i numeri di telefono da utilizzare per comunicazioni relative alla consegna del materiale.

Prima dell'avvio delle operazioni di raccolta dei dati il Servizio SAG invierà alle Regioni e alle Province autonome in formato elettronico il seguente materiale:

- la distribuzione regionale provvisoria delle aziende da rilevare per comune del centro aziendale
- le istruzioni per i rilevatori
- il questionario

Nei limiti posti dal Regolamento comunitario e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per l'indagine, l'Istat, d'accordo con le Regioni e Province autonome interessate, si riserva la possibilità apportare variazioni alla numerosità provvisoria delle aziende.

Alle Regioni ed alla Provincia autonoma di Trento, verrà inviato il seguente materiale secondo le quantità indicate nell'allegato B:

- questionari personalizzati con il codice identificativo dell'azienda, il nominativo, l'indirizzo del conduttore e indicazioni per individuare correttamente l'unità da rilevare, nonché alcune informazioni dedotte dall'archivio del Censimento dell'Agricoltura 2010 (Mod. ISTAT/PF/12) (col.1);
- questionari non personalizzati (Mod. ISTAT/PF/12/b) da utilizzare per le aziende nate dallo smembramento o dalla fusione di unità inserite nell'elenco delle aziende da rilevare (col.2);
- libretti di Istruzioni per la rilevazione dei dati (Mod. ISTRUZIONI/PF/12) (col.3).

Le Regioni e la Provincia autonoma di Trento avranno cura di far pervenire il suddetto materiale agli uffici incaricati della rilevazione.

Alla Provincia autonoma di Bolzano, a cui verrà inviata copia del modello di rilevazione e del libretto di istruzioni in lingua italiana, è data l'autorizzazione per la traduzione in lingua tedesca e la stampa del materiale necessario per lo svolgimento della rilevazione.

A ciascuna Regione e Provincia autonoma verranno inoltre inviati l'indirizzo web per accedere al Sistema di gestione della rilevazione (SGR) e le credenziali di accesso allo stesso.

5. Contributo spese per lo svolgimento della rilevazione

Per compensare parte degli oneri finanziari che le Regioni e le Province autonome sosterranno per le operazioni di rilevazione, l'Istat corrisponderà dei contributi per le operazioni di organizzazione rete (contributo fisso), raccolta e registrazione dei dati, revisione dei questionari elettronici, secondo quanto di seguito riportato:

Contributo fisso di organizzazione

- € 500: fino a 100 unità da intervistare
- € 1.000: da 101 a 1.000 unità da intervistare
- € 1.500: oltre 1.000 unità da intervistare

Contributo spese per la raccolta, registrazione e revisione dei dati.

- € 33,53 per ciascun questionario relativo ad **aziende attive** regolarmente compilato;
- € 23,77 per ciascun questionario relativo ad **aziende attive** compilato sino alla Sezione III inclusa;
- € 10,76 per ciascun questionario relativo ad **aziende cessate/smembrate/fuse** compilato sino alla Sezione II inclusa;
- € 1,00 per ciascun questionario relativo ad **aziende non rilevate** (assenza o rifiuto del conduttore, indirizzo errato o insufficiente).

La metà dell'ammontare dei precedenti contributi, determinato in base al numero delle aziende da rilevare (col. 1 Allegato B), sarà corrisposta da questo Istituto in concomitanza dell'inizio delle operazioni di raccolta dei dati.

L'ammontare del saldo verrà determinato sulla base del file risultante dalla registrazione dei dati tramite SGR.

L'Istat si riserva di non corrispondere alcun contributo spese a quelle Regioni e Province autonome per le quali i questionari risultino inutilizzabili per i seguenti motivi:

- errori connessi alle fasi di raccolta e registrazione dei dati e revisione dei questionari;
- invio dei dati oltre i limiti di tempo stabiliti dal calendario delle operazioni (allegato A).

6. Riunioni per la formazione dei rilevatori e assistenza alla rilevazione

Per illustrare le operazioni connesse alla raccolta dei dati e al software di registrazione e gestione della rilevazione, nel corso del mese di ottobre p.v. saranno indette apposite riunioni, alle quali prenderanno parte funzionari di questo Istituto.

Le date e i luoghi delle riunioni verranno concordati con i competenti uffici delle singole Regioni e Province autonome.

Le Regioni, le Province autonome ed i rilevatori potranno ottenere assistenza alla rilevazione telefonando ai seguenti numeri: 06 4673.4689 - 4532 - 4900

7. Restituzione del materiale all'Istat

Man mano che i rilevatori invieranno al proprio coordinatore (tramite SGR) i dati relativi alle interviste realizzate, questi dovranno convalidarli prima di inviarli all'Istat.

La restituzione del materiale cartaceo, debitamente compilato e firmato dal rilevatore nello spazio all'uopo preposto, dovrà avvenire, anche frazionatamente, entro i tempi indicati nell'allegato A. Idonea certificazione dovrà essere fornita riguardo al numero dei pacchi e alla data di effettiva trasmissione del materiale all'Istat.

8. Controlli di qualità

Conformemente alle metodologie che regolano le rilevazioni svolte con intervista diretta e modello di rilevazione cartaceo, questo Istituto potrà predisporre un piano di controllo della qualità dei dati rilevati e dell'attività degli intervistatori, eventualmente mediante reintervista di un sub-campione di aziende in elenco. Si fa presente che l'Istituto potrà non divulgare i risultati della rilevazione per quelle Regioni che abbiano fornito dati inattendibili.

9. Elaborazione dati, pubblicazione dei risultati e rilascio dati elementari

L'Istat svolgerà le seguenti fasi per il trattamento dei dati:

- controllo e correzione dei dati;
- trattamento delle mancate risposte parziali;
- trattamento delle mancate risposte totali;
- determinazione dei coefficienti di riporto all'universo;

distintamente per ciascuna regione e secondo l'ordine di disponibilità dei dati.

L'Istat si riserva la possibilità di effettuare pubblicazioni di carattere nazionale e regionale diffondendo i risultati sia su supporto cartaceo sia via internet sul sito dell'Istituto.

Ciascuna pubblicazione sarà corredata da una nota metodologica concernente l'intero processo dell'indagine e di indicatori utili alla valutazione della qualità dei risultati diffusi.

L'Istat fornisce, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 322/89 agli Uffici di statistica delle Regioni e delle Province autonome che ne facciano richiesta, i dati individuali non nominativi, relativi al territorio di pertinenza.

I dati rilasciati alle singole regioni verranno considerati definitivi solo dopo la loro consegna ad Eurostat; in caso contrario i dati rilasciati avranno carattere di provvisorietà.

Le stime subregionali diffuse dagli Uffici di statistica delle Regioni e delle Province autonome dovranno essere coerenti con le pubblicazioni a carattere nazionale e regionali diffuse dall'Istat. Tali stime dovranno essere corredate da una nota metodologica, dall'indicazione sullo stato dei dati utilizzati (provvisori o definitivi) e da indicatori utili alla descrizione della qualità dei dati diffusi; tali stime dovranno essere accessibili anche dal sito dell'Istituto Nazionale di statistica.

10. Assicurazione dei rilevatori

La copertura assicurativa a favore dei rilevatori è garantita da una polizza cumulativa di assicurazione (limitata ai casi "morte" e "invalidità permanente", quest'ultima con franchigia al 6%) prestata dalla polizza n° 64806460 emessa dalla Compagnia assicuratrice CHUBB INSURANCE contro gli infortuni occorsi esclusivamente nell'esercizio delle funzioni relative all'incarico di rilevatore, svolto secondo le modalità previste nella seguente circolare.

Le denunce di eventuali sinistri dovranno essere tempestivamente inoltrate con lettera raccomandata a.r. (anticipata da comunicazione di posta elettronica alle caselle contreas@istat.it e melardi@istat.it) all'Istat - Direzione DCAP/ ABS - Via Cesare Balbo 16 - 00184 Roma.

A seguito della predetta comunicazione di sinistro il rilevatore, o chi per lui, verrà contattato, per i successivi adempimenti finalizzati al risarcimento, dalla Società ITAL BROKERS Spa, broker esclusivo dell'Istituto, incaricato, tra l'altro, della gestione dei sinistri.

Poiché trattasi di copertura aperta, con la regolazione del premio assicurativo dovuto dall'Istituto "a consuntivo", in ragione dell'effettivo utilizzo che ne sarà stato fatto nel corso dell'intera annualità assicurativa (31 marzo su 31 marzo anno precedente), sarà cura di ciascuna Regione e Provincia autonoma tener debito conto del numero delle giornate-uomo di lavoro che verranno effettuate dai rilevatori (Allegato D).

Pertanto, al termine delle operazioni connesse all'indagine in oggetto, e comunque non oltre il 31/01/2013, ciascuna Regione e Provincia autonoma provvederà ad inviare al SAG, all'indirizzo di posta elettronica indicato in premessa, l'Allegato D debitamente compilato.

11. Segreto statistico e protezione dei dati personali

I dati raccolti nell'ambito della rilevazione in oggetto sono sottoposti alla vigente normativa sul segreto statistico (art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322) e sulla protezione dei dati personali decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificata dal D.L. 6.12.2011 n. 201, e *"Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale"* (allegato A. 3 del citato decreto legislativo n. 196/2003) e possono essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici da parte dei soggetti del Sistema statistico nazionale, nonché per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 7 del citato *Codice di deontologia e di buona condotta*. I medesimi dati saranno diffusi in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai soggetti ai quali si riferiscono.

I principali riferimenti normativi sono:

- decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche ed integrazioni, *"Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400"* - artt. 6-bis (trattamento di dati personali), 7 (obbligo di fornire dati statistici), 8 (segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica), 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), 13 (Programma statistico nazionale);
- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.166, *"Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica"*;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*- artt.2 (finalità), 4 (definizioni), 7-10 (diritti dell'interessato), 13 (informativa), 28-30 (soggetti che effettuano il trattamento), 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici), come modificato dal D.L. 6.12.2011 n.201;
- *"Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale"* (All.A.3 del decreto legislativo n. 196/2003);
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 *"Approvazione del Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013"* (Suppl. ord. n. 181 alla Gazzetta ufficiale 2 agosto 2011 – serie generale).

Le informazioni riportate nella presente circolare si configurano come informativa resa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso in cui detti Enti agiscano non in qualità di organi intermedi di rilevazione ma di rispondenti, in quanto già in possesso dei dati richiesti dall'Istat. Resta inteso che in tale eventualità l'unico responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore centrale delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del commercio con l'estero e prezzi al consumo dell'Istat.

Si coglie l'occasione per ricordare che è possibile acquisire informazioni sull'attività dell'ISTAT e sui servizi offerti consultando il sito Internet <http://www.istat.it> o rivolgendosi ai Centri di informazione statistica presenti nei capoluoghi di Regione; inoltre nel sistema informativo <http://agri.istat.it> sono disponibili altre statistiche sull'agricoltura e zootecnia.

Nel ringraziare anticipatamente per la cortese collaborazione che codesto Ufficio vorrà fornire mi è gradita l'occasione per inviare distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Giovanni Alfredo Barbieri)